

Pmi, bonus fiscale a due vie per rafforzare il patrimonio

Credito d'imposta del 20 per cento sui conferimenti in denaro e sconto tarato sulle perdite

Pagina a cura di

Piero Alonzo

Gian Marco Committeri

Il decreto rilancio ricorre alla leva fiscale per il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali. Restano esclusi intermediari finanziari e società di partecipazione. L'accesso ai benefici è però condizionato al rispetto di alcune condizioni:

- a) un ammontare di ricavi del periodo d'imposta 2019, superiore a 5 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni (nell'ambito dei gruppi si fa riferimento ai ricavi consolidati);
- b) una riduzione complessiva, a marzo e aprile 2020, dei ricavi caratteristici, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura non inferiore al 33% (sempre su base consolidata per i gruppi di imprese);
- c) l'aver deliberato e integralmente versato dopo l'entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020) ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento.

Sono due le misure di agevolazione fiscale introdotte: una per i soci conferenti e l'altra per le società che ricevono le somme, ma sono tra loro interconnesse, circostanza che può generare complessità. Va ricordato poi che l'efficacia delle misure previste dall'articolo 26 del Dl è subordinata all'autorizzazione di Bruxelles.

Bonus sui conferimenti in denaro

Il primo beneficio fiscale arriva sotto forma di credito di imposta del 20% dei conferimenti in denaro in esecuzione di aumenti di capitale. Il bonus spetta quindi ai soci che effettuano gli investimenti, siano queste persone fisiche o società (con i limiti di cui si dirà più avanti) a condizione che la partecipazione rinveniente dal conferimento sia posseduta fino al 31 dicembre 2023. L'ammontare massimo del conferimento che darà diritto al credito d'imposta non può eccedere i 2

milioni (tetto del bonus a 400mila euro). La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del termine richiamato, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'ammontare utilizzato, con gli interessi legali. Il riferimento espresso alle "riserve" sembra lasciare intendere che nessuna conseguenza sarà correlata alla distribuzione dell'utile di esercizio. Per beneficiare del tax credit il socio dovrà ottenere una certificazione dalla società conferitaria che attesti di non aver superato il limite massimo previsto nello specifico contesto degli aiuti di Stato (800mila euro).

Le criticità

A meno che non si tratti di una infelice formulazione normativa, l'ultimo periodo del comma 5 determina l'esclusione di una vasta platea di soci disponendo che «non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate». Dal tenore letterale si dovrebbe concludere che mentre i soci persone fisiche, anche se controllanti, possono beneficiare del bonus lo stesso è escluso per le società legate alla società target da rapporti partecipativi, in primis le società controllanti. Mentre queste ultime dovranno necessariamente contribuire a deliberare l'aumento del capitale sociale non potrebbero fruire del credito d'imposta che sembrerebbe riservato ai soci estranei o che possiedono partecipazioni minoritarie. In attesa di comprendere se davvero questa è la ratio legis (non esplicitata nella relazione illustrativa) non si possono non manifestare perplessità, sia dal punto di vista degli effetti che la norma potrà concretamente produrre sia dal punto di vista strettamente operativo (si pensi al socio neo entrato che può vedersi disconoscere il beneficio per effetto di una distribuzione di riserve deliberata dal socio di maggioranza che non subirebbe, invece, alcun effetto negativo).

Il bonus sulle perdite 2020

Il secondo beneficio fiscale è per la società conferitaria e consiste nel riconoscimento, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2020, di un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale in denaro effettuato entro la fine del 2020. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali. Per accedere al beneficio fiscale la società, alla data del 31 dicembre 2019, non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei regolamenti Ue in materia, deve essere in regola con tasse e contributi, con la normativa edilizia, del lavoro e di prevenzione sugli infortuni. Dovrà essere in regola con misure antimafia, e i soci o amministratori non devono aver subito condanne per evasione fiscale negli ultimi 5 anni.

Cumulabilità dei benefici

I crediti d'imposta previsti dai commi 4 e 8 dell'articolo 26 si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società emittente ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19». L'importo complessivo lordo delle misure di aiuto non può eccedere per ciascuna società l'ammontare di 800mila euro (salvo i minori limiti stabiliti per alcuni specifici settori). Occorrerà, quindi, sommare i bonus fiscali dei soci conferenti con quello della conferitaria. La norma prevede che la società ottenga dai soci investitori una attestazione contenente la misura dell'incentivo di cui hanno fruito. Va ricordato altresì che l'efficacia delle misure previste dall'articolo 26 del decreto è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Come funzionano

I crediti d'imposta per la patrimonializzazione delle imprese sono utilizzabili in compensazione dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Non concorrono alla formazione dell'imponibile Ires e Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Infine non sono soggetti ai limiti di compensazione di 250mila euro per quelli indicati nel quadro Ru della dichiarazione e (legge n. 244/07) e di 1 milione (legge 388/2000) come modificato dallo stesso decreto rilancio per il solo 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di

Piero Alonzo

Gian Marco Committeri